

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N. **5**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2023 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 11,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

MINOLI	FLAVIO
REDA	ALESSANDRA
CERRI	ANDREA
CANTA	LUCA
FERRARI	GIANNI
DONIS	ROBERTO
PINTUS	ALDO
MORA	MIRKO
FORASTIERE	MARILENA
SACCOMANNO	PATRIZIO VITO

Presente	Assente
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
	x
x	
x	
9	1

Totali N.

Assenti giustificati risultano i Sigg.:

Partecipa il Segretario Comunale reggente REGIS MILANO dottor Michele

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti MINOLI FLAVIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Il Segretario comunale e la rag. Annichini, responsabile del servizio finanziario, presente in aula, relazionano dal punto di vista tecnico su invito del Sindaco.

Il cons. Saccomanno chiede che siano previste n. 3 rate per le relative scadenze di pagamento annuale del tributo.

Dopo approfondita discussione emerge la proposta di suddividere la rateizzazione in questi termini:

- 30 % al 31/10/2023;
- 30% al 30/11/2023;
- 40 % al 31/01/2024.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente della IUC;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abrogato la predetta IUC per la componente TASI e le disposizioni relative all'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'Imposta Unica Comunale, confermano l'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina della TARI, dettate dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "chi inquina paga";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le disposizioni per la determinazione delle tariffe TARI per le due macrocategorie di utenze, utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- il comma 702, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019 del 31/10/2019 che ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025";

Visto l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 secondo cui l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella indicata all'articolo sopra indicato, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

Rilevato che a seguito del suddetto atto, nella deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013 e il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO);

Dato atto che è pervenuto dalla società Medio Novarese Ambiente SPA, quale soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di questo Ente, il PEF corredato dalla relazione di accompagnamento e dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Considerato che:

- i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario: di seguito: PEF sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia;
- qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori, ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera;
- l'Ente territorialmente competente può coincidere con il soggetto gestore, ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera;

Dato atto inoltre che:

- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.
- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:
 - la ricezione del "PEF" da parte del gestore;
 - la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR2;
 - la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
 - la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;
 - la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei congruagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
 - la definizione della vita utile delle discariche;
 - la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);

- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto.

Atteso che il piano finanziario come sopra integrato, per l'anno 2023, espone costi complessivi riconosciuti per € 154.153,00 al netto delle detrazioni di cui alla Determinazione ARERA n. 2/2020/D/rif;

Dato atto che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021 (cd. D.L. "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato tuttavia che il termine perentorio per l'approvazione è stabilito dall'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013, che prevede che il consiglio comunale "deve" approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 il quale prevede, *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*;

Dato atto che nella riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - su richiesta di ANCI e di UPI - è stato approvato il differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali;

Considerato che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, c o n conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate

Evidenziato che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti approvato con proprio atto n. 16 del 31/05/2022, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adottare il P.E.F. 2023, confermando il P.E.F. 2022/25, e di approvare le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023 sulla base del medesimo PEF 2022/2025 già approvato con proprio atto n. 16 del 31/05/2022 come da tabella allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. A);
- di stabilire per l'anno 2023, le seguenti rate per il pagamento del suddetto tributo:
 - 1° rata - acconto 30% scadenza 31/10/2023
 - 2° rata – acconto 30 % scadenza 30/11/2023;
 - 3° rata – saldo 40% scadenza 31/01/2024;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- di dichiarare ad esito di separata votazione avente medesimo esito della precedente il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 onde dar corso agli adempimenti connessi.

TARIFFE APPLICATE PER UTENZE DOMESTICHE

N (n)	FISSO	VARIABILE	TOT
1	0,460	66,760	67,220
2	0,536	120,168	120,705
3	0,591	146,872	147,463
4	0,635	157,554	158,189
5	0,679	193,604	194,283
6 o più	0,712	245,677	246,389

TARIFFE APPLICATE PER UTENZE NON DOMESTICHE

		fisso	variabile	totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,311	0,433	0,744
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,488	0,675	1,163
3	Stabilimenti balneari	0,384	0,536	0,920
4	Esposizioni, autosaloni	0,262	0,366	0,628
5	Alberghi con ristorante	0,810	1,127	1,937
6	Alberghi senza ristorante	0,555	0,772	1,327
7	Case di cura e riposo	0,609	0,844	1,454
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,689	0,959	1,647
9	Banche ed istituti di credito	0,353	0,493	0,846
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	0,662	0,919	1,581
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,926	1,283	2,210
12	Attività artigianali tipo bottega: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,634	0,876	1,510
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,707	0,977	1,684
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,467	0,649	1,116
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,598	0,828	1,427
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,949	4,089	7,039
17	Bar, caffè, pasticceria	2,218	3,074	5,292
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,450	2,015	3,466
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,591	2,207	3,797
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,693	5,125	8,818
21	Discoteche, night-club	0,999	1,386	2,386
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,366	0,505	0,871

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 21/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

IL PRESIDENTE
F.to MINOLI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 27/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/05/2023 al 13/06/2023

Boca, lì 29/05/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to ANNICHINI Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2023 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Boca, lì 29/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele